



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

VI SETTORE: Polizia Locale

I° SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
Ufficio del Traffico

Reg. **82**/2019

fasc. 1-2 ord. dirig. limitazioni traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Ordinanza Nr: 56

Del: 05/03/2019

Oggetto: Proroga ordinanza n. 245 del 27/12/2018 - disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Catullo tratto compreso tra i il civico n. 01 e via Ottaviano e in via Ottaviano tratto compreso tra via Catullo e via Giulio Cesare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di edilizia privata di cui alla pratica Suape cod, univico 1371, periodo dal 07/03/2018 all' 08/04/2019.

Il Responsabile del Settore

Visti:

- gli art. 7, 21 e 37 del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Vista la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 07/01/2019;

Preso atto dell'istanza pervenuta via PEC in data 26/02/2019 presentata dal Sig. Sunda Roberto nato a Cagliari il 06/03/1957 e residente a Monserrato (Ca) nella via Quinto Fabio Massimo n. 34, C.F. SNDRRT57C06B354I in qualità di committente dei lavori, tendente ad ottenere la prosecuzione della validità temporale delle limitazioni concesse nell'ordinanza settoriale n. 245 del 27/12/2018, relative alla via Catullo tratto compreso tra i il civico n. 01 e via Ottaviano e in via Ottaviano tratto compreso tra via Catullo e via Giulio Cesare, al fine di consentire i lavori di edilizia privata di cui alla pratica Suape cod, univico 1371, con periodo richiesto dal 04/03/2019 al 03/05/2019 dalle 7:30 alle ore 18:00, (demolizione e ricostruzione di un fabbricato);

Valutata positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che l'interessato è titolare della pratica SUAPE a 20 giorni, codice univoco n. 1371 del 08/10/2018, avente oggetto "Demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso residenziale" in via Catullo angolo via Ottaviano;

Accertato che i lavori di cui trattasi, richiedono l'utilizzo dei mezzi tecnici che ricadono in corrispondenza delle due carreggiate rispettivamente di via Catullo e via Ottaviano, il cui ingombro non consente il normale transito del flusso veicolare in condizioni di sicurezza;

Che nulla osta al rilascio di quanto richiesto per motivi legati alla sicurezza e incolumità delle persone e cose;

Richiamate le proprie ordinanze rilasciate in merito nello specifico:

- n. 245 del 27/12/2018, avente ad oggetto divieto di sosta nella via Catullo Valerio dal 02/01/2019 al 01/02/2019 e chiusura al traffico veicolare nella via Catullo Valeriano e la via Ottaviano, con inversione di marcia dalla via delle urne verso la via Rubicone dal 02/01/2019 al 04/01/2019;
- n. 22 del 25/01/2019, avente ad oggetto disciplina temporanea della circolazione veicolare nella via Catullo tratto compreso tra il civico n. 01 e via Ottaviano e in via Ottaviano tratto compreso tra via Catullo e via Giulio Cesare, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di edilizia privata, dal 04/02/2018 al 28/02/2019;

Ritenuto di dover provvedere in merito in quanto il precedente provvedimento risulta scaduto di validità, il tutto per garantire la prosecuzione dei lavori alle medesime condizioni dell'ordinanza n. 245 del 27/12/2018, con decorrenza di validità a partire dal 07/03/2019 al 08/04/2019;

ORDINA

che per i motivi indicati in premessa, si addivenga a prorogare alle medesime condizioni, la validità delle limitazioni adottate nell'ordinanza n. 245 del 27/12/2018, per un periodo intercorrente **dal giorno 07 Marzo 2019 al giorno 08 Aprile 2019 dalle 7:30 alle ore 18:00**, mediante l'adozione delle seguenti limitazioni :

- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e chiusura al traffico totale (o parziale qualora ricorreranno le condizioni), in via Catullo tratto compreso tra il civico n. 1 e via Ottaviano;
- divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati e chiusura al traffico totale (o parziale qualora ricorreranno le condizioni), in via Ottaviano tratto compreso tra via Catullo e via Giulio Cesare;
- limite di velocità 30 Km/h in caso di chiusura parziale della strada;
- deviazione del traffico verso percorsi alternativi nel caso di chiusura totale;

IL RICHIEDENTE DOVRÀ PROVVEDERE:

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- a posizionare almeno 48 ore prima degli interventi la segnaletica di divieto di sosta con pannello integrativo riportante gli estremi dell'ordinanza dirigenziale e comunicare attestando l'avvenuta apposizione della segnaletica in questione;
- Il responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, dovrà provvedere altresì all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- l'impresa, al termine dei lavori, è tenuta alla rimozione della segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente; Fino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provvederà costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

- L'impresa dovrà provvedere al ripristino della carreggiata stradale da detriti e materiali di risulta, scongiurando qualsiasi situazione atta a rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione stradale; La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, Il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del Decreto Lgs 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e sui controlli al rispetto della presente ordinanza.

DISPONE

che copia del presente provvedimento sia notificata, per l'ottemperanza a:

- Sunda Roberto Monserrato;

che copia del presente provvedimento sia notificata, per conoscenza a:

- Commissario Straordinario Sede

- Settore UTC Manutenzioni Reti Tecnologiche sede

- Stazione CC Monserrato

- CTM Cagliari

- Albo pretorio telematico sede

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Monserrato 05 Marzo 2019

MM

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE
Dott. Massimiliano ZURRU**